



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **51/2023**

Roma, 6 luglio 2023
Prot. n. 00974

A tutte le

- **SOCIETÀ AFFILIATE**
- **ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**
- **GIUDICI DI GARA**

Loro indirizzi

OGGETTO: riforma dello sport e lavoro sportivo

Il 1° luglio è confermata l'entrata in vigore delle norme relative alla Riforma del Lavoro Sportivo previste dal D.L. 36/2021 e successive modifiche.

A tal proposito, in allegato si inoltra il testo a riguardo redatto dal consulente federale Rag. Simone Marchi. L'attuale testo del decreto potrebbe, però, subire modifiche a seguito del Decreto correttivo proposto dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto all'esame delle Commissioni Parlamentari.

Le eventuali modifiche, qualora approvate, dovrebbero entrare in vigore entro il mese di luglio, così come comunicato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi nel recentissimo incontro avuto con gli organismi sportivi, assicurandoli che a brevissimo sarà emanata la nuova normativa così come le circolari che detteranno le modalità di attuazione per effettuare la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni effettuate dal 1° luglio u.s.

Sarà cura della Federazione informare tempestivamente le asd e ssd affiliate appena sarà emanata la predetta normativa.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org



Roma 03/07/2023

RIFORMA DELLO SPORT E LAVORO SPORTIVO

A seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta "Riforma dello sport 2023" diventata effettiva dal 1° luglio 2023 sono stati introdotti cambiamenti e novità nell'inquadramento dei lavoratori sportivi. Occorre tuttavia far notare che, alla data odierna, è all'esame della Camera la proposta di decreto legislativo che correggerà e/o modificherà in più parti i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021. Le Commissioni riunite che stanno esaminando il provvedimento si sono date il termine del 17 luglio 2023 per concludere l'esame. Sarà perciò necessario attendere il decreto correttivo ed il regolamento attuativo, per conoscere tutti i dettagli necessari per il calcolo dei compensi ai lavoratori sportivi.

Obiettivi della Riforma

- a. riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
- b. promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
- c. consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
- d. promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
- e. riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;

- f. incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
- g. proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
- h. introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
- i. valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- j. sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- k. valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Il lavoratore sportivo

Con le modifiche all'art. 25 del **D.Lgs. n. 36 del 2021**, viene ampliata la figura del lavoratore sportivo, nella quale, rientrano (con esclusione delle attività di carattere amministrativo-gestionale): atleti, allenatori e istruttori, direttori tecnici e sportivi; preparatori atletici; direttore di gara, e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell'elencazione operata dal D.Lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, ovvero che, pur rientrando, non sono tesserati, dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Modalità di svolgimento lavoro sportivo

Come esposto al precedente paragrafo, viene prima di tutto circoscritto l'ambito di applicazione della norma all'art.25 del d.lgs. 36/2021 che definisce il lavoratore sportivo quale: “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.**” Il decreto correttivo aggiunge all'interno di tale categoria anche il tesserato che svolge **verso un corrispettivo** le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo, pertanto, sarà colui che esercita l'attività sportiva **verso un corrispettivo** e potrà assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma (P.IVA) o di co.co.co.

In base allo schema del Decreto legislativo “correttivo”, non esisterà più la differenziazione tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, ma esisterà un'area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un'area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Corrispondentemente, sono previste regole (parzialmente) diverse tra i lavoratori sportivi che operano nel settore professionistico ed i lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico.

Settore professionistico

Le discipline professionistiche vengono individuate prima di tutto dal fine di lucro delle società e dalla qualificazione che ne viene data secondo norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate. A tal fine il CONI dovrà emanare le necessarie direttive nel termine perentorio di otto mesi, trascorsi i quali la competenza passerà al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Nel settore professionistico “la regola” sarà costituita dal rapporto di lavoro subordinato, salvo che (come previsto nell'abrogata L. 91/1981) la prestazione non si riferisca ad una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, infine, la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno: in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo. Rispetto al rapporto di lavoro subordinato “ordinario”, il contratto di lavoro sportivo subordinato può prevedere la fissazione di un termine finale (che potrà essere, al massimo, di cinque anni), ed allo stesso non si applica il divieto di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. Non si applicano, inoltre, una serie di vincoli previsti dalla ordinaria disciplina del contratto di lavoro (in sostanza, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato “più leggero”).

Settore dilettantistico

Anche al dilettantismo sportivo viene attribuita una definizione precisa, in base alla quale appartengono ad esso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ivi inclusi gli ETS, che svolgono attività sportiva con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica e motoria.

Nel settore dilettantistico la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a. la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.**
- b. le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Per tali collaborazioni coordinate e continuative, come per i rapporti di lavoro subordinato, le comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego sono sostituite da quelle al Registro delle attività sportive dilettantistiche, una sezione del quale è dedicata alla tenuta del Libro unico del lavoro.

In merito al rapporto di lavoro applicabile nello sport dilettantistico si nota come nel testo originario era prevista l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015 che escludeva la presunzione del lavoro subordinato per le prestazioni di lavoro continuative ed eterodirette. Il correttivo, modificando il D.Lgs. n. 36/2021, ha mantenuto tale eccezione e pertanto, per le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non si applica la disciplina del lavoro subordinato.

la figura del “volontario sportivo”

In primo luogo viene **abrogata la figura dell'amatore introducendo quella del** volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore. L'art. 29 del DL n. 36/2021 stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi delle prestazioni di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Lo schema di decreto definisce “volontari” questi amatori e stabilisce che: “le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.” Possono essere rimborsate solamente le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

*Si precisa che, in una logica di semplificazione, lo **schema di decreto correttivo, ha previsto che:** «Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di **150,00 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.».*

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro **subordinato** o **autonomo** e con **ogni altro rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per **la responsabilità civile verso i terzi**.

Le attività di carattere amministrativo gestionale

Come ben noto rientrano nelle collaborazioni amministrativo gestionale i compiti tipici di segreteria quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti (Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003).

Con l'attuazione dei principi della riforma e la conseguente abrogazione dell'art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R., anche per le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale previste dall'art. 90 legge 289/02 viene meno la collocazione nel regime dei redditi diversi.

La riforma, all'art. 37, nel disciplinare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, stabilisce che se ne ricorrono i presupposti, ovvero in base alla volontà delle parti e soprattutto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, ma con alcune specifiche particolarità:

a) i collaboratori di segreteria e affini non vengono qualificati come lavoratori sportivi (esclusi dall'elencazione dell'art. 25 del decreto) e a essi, pertanto, non si applica la disciplina contrattuale del lavoro sportivo:

- se dipendenti, verranno assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto comune e non con le regole dell'art. 26 (quindi con piena applicazione della tutela per il licenziamento individuale che invece nel contratto subordinato sportivo è esclusa);
- se co.co.co. non potranno beneficiare della presunzione di legge di cui all'art. 28 per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori qualificati come sportivi;
- non beneficiano delle semplificazioni previste dagli art. 28, comma 3 e 4 e art. 35, comma 8quines, del d.lgs. 36/2021.

b) beneficiano, tuttavia, delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo, che vengono estese a questa categoria di lavoratori non sportivi:

- all'attività autonoma o di co.co.co. si applica l'esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro annui e, sulle somme eccedenti, l'aliquota del 25%, nonché la riduzione dell'imponibile contributivo fino al 31/12/2027;
- in ogni caso, e quindi per qualsiasi contratto, sia autonomo sia subordinato, si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui che opera per tutti i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

L'art. 37 del d.lgs. 36/2021 riconosce questo trattamento di favore solo alle prestazioni rese a favore di a.s.d./s.s.d., FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, requisito indispensabile per beneficiare delle agevolazioni.

Anche ai collaboratori amministrativo-gestionali si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 38/2000:

- a. ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico:
 - denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione,
 - denuncia di eventuali variazioni,
 - autoliquidazione del premio,
 - dichiarazione dei salari.
- b. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. L'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza deve essere rilasciata o rigettata nel termine di 30 giorni dalla ricezione. Decorso il termine di 30 giorni l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (silenzio assenso).

I Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

Arbitri, giudici di gara e figure similari

Secondo l'attuale formulazione dell'art. 25, comma 6-bis, D.Lgs. n. 36/2021, agli arbitri, giudici di gara e figure similari che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente **la comunicazione o designazione** della Federazione sportiva nazionale o della

Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Tra le modifiche operanti nel dilettantismo per i medesimi soggetti vengono previste alcune semplificazioni:

- possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
- le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti.

Alle prestazioni degli arbitri, giudici di gara e figure similari che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

Formazione dei giovani atleti

L'articolo 18 modifica l'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 precisando che i contratti di apprendistato ivi previsti possono essere stipulati sia dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che dalle società sportive professionistiche. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con questa tipologia di contratto il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni. La Relazione illustrativa precisa che tale ultima modifica è volta a facilitare l'accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell'apprendistato alle specificità dello sport in cui le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle della generalità dei lavori.

Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Anche al lavoro sportivo si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. Questo passaggio merita attenzione, perché richiede, ai sensi del D.M. 81/2008, la verifica dei luoghi di lavoro, la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina, nei casi previsti dalla legge, del RSP del RSA e del medico del lavoro, tutti adempimenti che comporteranno necessariamente

il sostenimento di costi amministrativi e, potenzialmente, anche strutturali (per mettere a norma i luoghi di lavoro laddove non lo siano).

La trasparenza nei rapporti di lavoro

In materia di adempimenti, si ricorda che, con il c.d. Decreto trasparenza (D. Lgs 104/2022) sono stati introdotti degli oneri informativi nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l'onere di fornire, rispetto al passato, nuove informazioni ai propri collaboratori. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha offerto chiarimenti in merito alle modalità operative con la Circolare del 10 agosto 2022. Non si tratta di una novità relativa alla riforma del lavoro sportivo ma, dal momento in cui i rapporti di collaborazione sportiva "escono" dal campo dei redditi diversi per essere collocati tra i rapporti di natura lavorativa – e quindi dal 01/07/2023 - occorrerà tener conto, nella predisposizione dei contratti, anche di tali oneri informativi.

Trattamento pensionistico e imposizione Fiscale

L'articolo 23 modifica l'articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 che reca disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi mentre l'articolo 24, modificativo dell'articolo 36, prevede che, fino a 15 mila euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale né i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico.

Dal punto di vista previdenziale, i lavoratori subordinati, sia appartenenti allo sport dilettantistico che professionistico, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, al quale sono assicurati anche i lavoratori autonomi professionisti. Per i lavoratori autonomi e per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, in ambito dilettantistico, o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme. Vengono **previste agevolazioni sia contributive e sia fiscali per i lavoratori sportivi con redditi annui sotto i 5.000 euro, mentre chi percepisce tra i 5.000 e i 15.000 euro l'anno è previsto il versamento dei contributi per la previdenza sociale e assistenziale.** Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Aliquote contributive Gestione Separata

Per i compensi superiori ad euro 5.000 nell'anno solare (limite soggettivo), viene prevista l'applicazione di due aliquote:

- 25% oltre all'aliquota aggiuntiva assistenziale del 2,03% per coloro che non sono iscritti in altre forme previdenziali;
- 24% per coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali

In riferimento a quanto previsto nel decreto, fino al 31/12/2027, le aliquote previdenziali relative alla sola gestione separata, saranno ridotte al 50% (quindi 12,5% o 12%) con conseguenza che l'imponibile pensionistico (Il montante contributivo individuale sul quale sarà calcolata la pensione) è ridotto in misura equivalente.

N.B. Con il versamento alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; disoccupazione.

Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale

Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono escluse dal novero delle attività rientranti nel lavoro sportivo dall'art.25, sebbene siano esplicitamente previste dall'art.37. A tali categorie di compensi, sarà possibile applicare:

- le aliquote contributive alla sola parte di compenso eccedente i 5.000 euro l'anno;
- la contribuzione in forma ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027;
- l'assoggettamento alle imposte sul reddito della sola parte dei compensi eccedenti i 15.000 euro

INAIL

- I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite

le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.
- Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.

Ritenuta a Titolo d'imposta premi corrisposti nelle competizioni sportive

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle **competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, digitalizzazione e Semplificazioni

Viene istituito presso il Dipartimento per lo sport il Registro nazionale delle attività dilettantistiche, la cui iscrizione certifica la natura dilettantistica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per la gestione del Registro il Dipartimento si avvarrà della società Sport e Salute S.p.a.. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata al Dipartimento dalle FSN, DSA o EPS, su richiesta dei sodalizi sportivi. Tra le novità rispetto all'attuale Registro tenuto dal CONI si segnala che alla domanda dovranno essere altresì allegati i contratti di lavoro sportivo, con l'indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte dagli stessi lavoratori e collaboratori.

- Vengono previste, all'interno del registro delle attività sportive dilettantistiche, oltre a favorire la digitalizzazione degli adempimenti connessi la costituzione dei rapporti di lavoro, le seguenti funzioni finalizzate alla semplificazione di adempimenti a carico dei datori di lavoro:
 - a. Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro; (comunicazione diretta al centro per l'impiego).

- b. Comunicazione “UNIEMENS” all’INPS; (calcolo e comunicazione all’INPS dell’Uniemens mensile) .
- c. Emissione di cedolino paga; (Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all’interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell’eventuale contributo previdenziale).

Inoltre, nel registro, vengono previste le seguenti Funzionalità:

- Elaborazione della Certificazione Unica e predisposizione di file telematico da consegnare al proprio intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro o CAF) per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate;
- Predisposizione del modello F24 necessario al versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi;
- comunicazione Inail e l’autoliquidazione del premio;

NB: non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;

Riconoscimento ai fini sportivi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene **mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, tenuto dal Dipartimento per lo sport, **il quale trasmette annualmente all’ Agenzia delle Entrate** l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Il Dipartimento per lo sport esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni. In caso di violazione delle disposizioni, il Dipartimento per lo sport, diffida gli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico

Altri Interventi Previsti dalla riforma

Forme Giuridiche ente sportivo dilettantistico

Tra le novità principali vengono reinserite le cooperative tra le figure giuridiche che possono svolgere attività sportiva dilettantistica, consentendo alle numerose cooperative sportive esistenti di proseguire la propria attività sportiva nell'ambito del dilettantismo. Vengono invece eliminate le società di persone introdotte nel testo originario.

L'ingresso degli ETS nella riforma dello sport

Il correttivo al D.Lgs. n. 36/2021 aggiunge un comma di estrema importanza all'art. 7, D.Lgs. n. 36/2021. Il comma 1-bis, infatti, concede la possibilità alle associazioni e società costituite per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che assumano la qualifica di enti del Terzo settore attraverso l'iscrizione al RUNTS, di non avere quale attività prevalente quella sportiva. L'esercizio dell'attività sportiva, infatti, figura tra le attività di interesse generale previste all'art.5, CTS e, per coloro quindi che decidessero di iscriversi al RUNTS, sarà possibile che l'attività sportiva non sia esercitata in via prevalente.

Con il decreto n. 36/2021 diventa sempre più evidente lo stretto legame che si viene a creare tra:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ed attività sportiva;

anche dal tenore della lettera nn), nelle definizioni poste dall'art.2, D.Lgs. n. 36/2021.

Infatti, la definizione di sport, oltre che basarsi sull'attività fisica e sull'obiettivo dell'espressione e del miglioramento della condizione fisica e psichica, viene a coincidere anche con lo sviluppo di relazioni sociali, ponendo il concetto di sport sotto una sfera sociale e di relazioni tipica del Terzo settore.

Il citato decreto si propone di perseguire l'obiettivo di riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita, funzionale all'inclusione sociale:

- promuovendo la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo;
- incentivando la pratica sportiva dei cittadini con disabilità;
- valorizzando la formazione dei lavoratori sportivi al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa.

Questo il senso della riforma che va vista anche come mezzo per l'accrescimento delle relazioni, strumento di inclusione e quindi, dal punto di vista previdenziale, quale mezzo a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport.

Attività sportive prevalenti ed attività diverse

Il D.Lgs. n. 36/2021 già all'art. 2 pone una serie di definizioni importanti. L'associazione o società sportiva dilettantistica viene definita come il soggetto giuridico affiliato ad:

- ✓ una Federazione Sportiva Nazionale;

- ✓ una Disciplina Sportiva Associata;
- ✓ un Ente di Promozione Sportiva;

che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Il decreto pone altresì l'obbligo di inserire nello statuto tali attività da esercitare in via stabile e principale, permettendo però, come previsto all'art.9, l'esercizio di attività diverse, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Evidente in questo passaggio la similitudine con il Codice del Terzo settore e quindi ci si potrebbe anche aspettare che le attività diverse possano essere esercitate con gli stessi limiti previsti per le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. Da considerare anche la ratio della norma che, escludendo dal computo delle attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, di cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché alla gestione di impianti e strutture sportive, è finalizzata a permettere una maggiore operatività senza vincolare le organizzazioni sportive per le quali tali attività secondarie costituiscono l'unica fonte di entrata.

Proventi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità e cessione diritti televisivi

A proposito di attività secondarie e principali, il decreto correttivo, introducendo una specifica disposizione all'art.9 co.1-bis del D.Lgs.n.36/21, stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1. In sostanza tali attività – a prescindere da una loro collocazione come attività istituzionali o commerciali, vengono escluse per legge dalle attività secondarie e strumentali e potranno essere gestite senza i limiti imposti dal decreto attuativo (fermo il rispetto dei criteri e dei parametri determinati dall'inquadramento fiscale e dal regime utilizzato, come ad esempio il plafond di 400.000 di cui alla L.398/91 per le attività commerciali).

Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici

Tra le novità principali si **prevede che** le società sportive dilettantistiche, sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la

specifica forma societaria adottata, con ciò confermandosi che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile.

Divieto di scopo di lucro e il concetto di “lucro indiretto”

Viene ribadito l'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In relazione al divieto di distribuzione, rispetto alla vecchia formulazione dell'art. 90, L. 289/2002, viene precisato che:

Tra i soggetti “monitorati” non ci sono solo i soci ed associati, ma vengono aggiunte le figure dei *“lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”*;

Parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata

Viene prevista la possibilità di distribuzione (parziale) degli utili da parte delle S.S.D. a r.l., ed estesa anche alle società sportive cooperative nei limiti qui di seguito indicati:

- per le cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche – diverse dalle cooperative a mutualità prevalente – che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.

Le incompatibilità

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche **di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni** sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Vincolo sportivo

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1 luglio 2024. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una

disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

Tesseramento

L'art. 7 modifica l'art. 16 del decreto principale, in materia di età per il tesseramento, elevando da 12 a 14 gli anni compiuti i quali diviene necessario acquisire l'assenso personale del soggetto ai fini del tesseramento. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell'età considerata dal testo vigente.

In particolare:

- a. La richiesta di tesseramento dei minorenni può essere presentata disgiuntamente da ciascun genitore (non serve la firma di entrambi i genitori);
- b. In caso di disaccordo o di separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del codice civile;
- c. Il tesseramento del minore che abbia compiuto 14 anni di età necessita dell'assenso (ergo, della firma) del medesimo;
- d. I minori di 18 anni non cittadini italiani possono essere tesserati con le stesse procedure previste per i minori italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, purchè iscritti da almeno un anno in una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano;

L'acquisizione (semplificata) della personalità giuridica

All'art.7 del D.Lgs. n. 39/2021 è specificato che è possibile, attraverso l'iscrizione al Registro e quindi in deroga alle disposizioni del D.P.R. 361/2000, presentare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica. In questo caso l'onere dell'iscrizione fa capo al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo e che, verificati i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2021 per l'inserimento nel Registro e per l'acquisto della personalità giuridica, deposita l'atto entro 20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento dello Sport. Si rileva però come l'art.14 che regola l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e che deroga al D.P.R. n. 361/2000, non chiarisce il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica, posto a garanzia dei creditori a seguito della responsabilità patrimoniale limitata. Un'ipotesi può essere che i limiti minimi di patrimonio coincideranno con quelli indicati dal D.Lgs. n. 117/2017 per gli enti del Terzo settore che si iscrivono al RUNTS o, in alternativa che si possa procedere all'ottenimento del riconoscimento anche in assenza di un patrimonio minimo. Da ultimo, il D.Lgs. n. 39/2021 delega al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti, senza peraltro chiarirli in maniera puntuale, le modalità di deposito dell'atto costitutivo e gli allegati presso una sezione del Registro della quale non è ancora chiara la collocazione.

Imposte di registro

L'art. 5 modifica l'art. 12 del decreto principale, recante le disposizioni tributarie, estendendo anche alle Discipline Sportive Associate la previsione dettata per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo cui gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Simone Marchi